



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL RAPPORTO STUDENTI-LAVORO**

### **Stages, tirocini e orientamento e alternanza scuola-lavoro**

- Legge n.196/97 – “Norme in materia di promozione dell’occupazione” [Pacchetto Treu]  
pp. 2-3
- Decreto n.142/98 – “Norme di attuazione della legge n.196/97 [Pacchetto Treu]”  
pp. 3-5
- Legge n.53/03 – “Delega al Governo per Istruzione e Formazione Professionale” [Riforma Moratti]  
pp. 5
- Decreto Legislativo n.77/05 – “Norme relative all’alternanza scuola-lavoro”  
pp. 5-8
- Schemi di Regolamento per il Riordino dei cicli in attuazione della Legge n.133/08  
pp. 8-9

### **Tirocini estivi di orientamento**

- Legge n.196/97 – “Norme in materia di promozione dell’occupazione” [Pacchetto Treu]  
pp.10
- Legge n.30/03 – “Delega al Governo in materia di occupazione” [Legge Biagi]
- Decreto n.276/03 – “Attuazione della legge 30/03”  
pp. 10

### **Terza area**

- Decreto Ministeriale 15/04/94 – “Programmi e orari d’insegnamento per i Bienni Post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato”  
p. 11

### **Orientamento al lavoro e alle professioni**

- Decreto Legislativo n.22/08 - “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro”  
pp.12-13

### **Apprendistato e diritto-dovere all’istruzione e alla formazione**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



- Legge n.30/03 – “Delega al Governo in materia di occupazione” [Legge Biagi]
- Decreto n.276/03 – “Attuazione della legge 30/03”  
pp. 14-16
- Legge n.53/03 – “Delega al Governo per Istruzione e Formazione Professionale” [Riforma Moratti]  
pp. 16-17
- Decreto n.76/05 – “Norme relative all’apprendistato in attuazione della legge n.53/03”  
pp. 17-20

#### **Prestazione di lavoro accessorio (voucher)**

- Legge n.30/03 – “Delega al Governo in materia di occupazione” [Legge Biagi]
- Decreto n.276/03 – “Attuazione della legge 30/03”  
pp. 21-22
- Legge n.33/09 – “Decreto a sostegno dei settori industriali in crisi”  
pp. 22

#### **Contratto di primo inserimento**

- Legge n.30/03 – “Delega al Governo in materia di occupazione” [Legge Biagi]
- Decreto n.276/03 – “Attuazione della legge 30/03”  
pp. 23-24

#### **Link utili**

- p.25

## **STAGES, TIROCINI, ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**Legge 24 giugno 1997, n. 196**

**"Norme in materia di promozione dell'occupazione."**

**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



[...]

#### Art 18.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare **momenti di alternanza tra studio e lavoro** e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, **attraverso iniziative di tirocini pratici e stages** a favore di **soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico** ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica

istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di **promozione delle iniziative**, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento

delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; **istituzioni scolastiche statali** e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo

5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) **svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;**

d) previsione della durata dei rapporti, **non costituenti rapporti di lavoro**, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) **obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti** mediante specifica convenzione

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e

di **garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività**; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) **attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages** e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto

di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio

di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482,

e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

**DECRETO 25 marzo 1998 n.142.**

**Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n 196, sui tirocini formativi e di orientamento.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



[...]

### **Art. 1 Finalità**

Al fine di realizzare **momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi** e di agevolare le scelte professionali mediante la **conoscenza diretta del mondo del lavoro**, sono promossi **tirocini formativi e di orientamento** a favore di **soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico** ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

**I rapporti** che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1 **non costituiscono rapporti di lavoro** I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: **aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.**

### **Art. 2 Modalità di attivazione**

**I tirocini formativi e di orientamento sono promossi**, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, **da parte dei seguenti soggetti**, anche tra loro associati: agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: provveditorati agli studi; **istituzioni scolastiche statali** e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

### **Art. 3 Garanzie assicurative**

**I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.** Le coperture assicurative **devono riguardare anche le attività** eventualmente **svolte** dal **tirocinante al di fuori dell'azienda** e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che

ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del

calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

#### **Art. 4 Tutorato e modalità esecutive**

I **soggetti promotori** garantiscono la **presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo** delle attività; i **soggetti che ospitano** i tirocinanti **indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti** cui fare riferimento. I **tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.** Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un **progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio**, contenente:

**obiettivi e modalità di svolgimento** del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; i **nominativi del tutore** incaricato dal soggetto promotore

**e del responsabile aziendale;** gli **estremi identificativi delle assicurazioni** di cui all'art. 3; la **durata** ed il periodo di svolgimento del tirocinio; il **settore aziendale di inserimento.** L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le **convenzioni possono essere stipulate** tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'**associazione di rappresentanza dei datori di lavoro** interessati. E' **ammessa la stipula di**

**"convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.** I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

#### **Art. 5 Convenzioni**

I **soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**maggiormente rappresentative sul piano nazionale.**

#### **Art. 6 Valore dei corsi**

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento **possono avere valore di credito formativo** e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, **possono essere riportate nel curriculum dello studente** o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

#### **Art. 7 Durata**

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: **non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria non superiore** a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di

mobilità; **non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato**, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative postdiploma

o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca

e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f): non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

#### **Art. 8 Estensibilità ai cittadini stranieri**

Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica

istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



### **Art. 9 Procedure di rimborso**

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite: le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, **nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane**. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo

di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in

cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto; le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

### **Art. 10 Norme abrogate**

Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme:

i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **Legge 28 marzo 2003, n. 53**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332





Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"**

**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003**

[...]

**Art. 4.**

(Alternanza scuola-lavoro)

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196**, al fine di assicurare agli **studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età** la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in **alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni

maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, **sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa**, sulla base di **convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche,

nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione

professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i

due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

### Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

**"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005**

[...]

#### **Art. 1.**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come **modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo**, sia nel sistema dei **licei**, sia nel sistema **dell'istruzione e della formazione professionale**, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, **l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro**. Gli studenti che hanno compiuto il **quindicesimo anno di età**, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare

la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera

formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono **progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa**, sulla base di apposite **convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati**, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di

lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

## **Art. 2.**

### **Finalità dell'alternanza**

Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

- a) attuare **modalità di apprendimento flessibili** e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di **competenze spendibili anche nel mercato del lavoro**;
- c) **favorire l'orientamento** dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

## **Art. 3.**

### **Realizzazione dei percorsi in alternanza**

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in

rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri

di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro,

nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per

la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:

- a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
- b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
- c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
- d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
- e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità

dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e

della sicurezza dei partecipanti.

#### **Art. 4.**

##### **Organizzazione dei percorsi in alternanza**

1. I **percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile** e si articolano in **periodi di formazione in aula** e in **periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. I **periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**formativi personalizzati**, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e

del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, **possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.**

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

6. **I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa** e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

#### **Art. 5.**

##### **Funzione tutoriale**

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. **La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.**

2. Il **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di **assistenza e guida degli studenti** che seguono percorsi in alternanza e **verifica**, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il **corretto svolgimento del percorso in alternanza.**

3. Il **tutor formativo esterno**, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, **favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo**, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. **Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda,

sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor

interno ed al tutor esterno.

#### **Art. 6.**

##### **Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. I **percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.**

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, **tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno**, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. **Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano**, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, **una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.**

#### **Art. 7.**

##### **Percorsi integrati**

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

[...]

#### **Art. 11.**

##### **Disciplina transitoria**

1. **Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono

le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

**Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

[...]

#### **Articolo 5 Organizzazione dei percorsi**

[...]

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:

a) ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricula di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, utilizzano i seguenti **spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo** di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario

annuale delle lezioni: **entro il 25% nel primo biennio; il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno;**

b) costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

c) **costituiscono un comitato tecnico-scientifico**, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con una **composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro**, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, **con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità**; ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;

d) possono **stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni** con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti

degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico

di cui alla lettera c);

[...]

**Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

[...]

#### **Articolo 5 Organizzazione dei percorsi**

[...]

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:

a) ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricula di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, **utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo** di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario

annuale delle lezioni: **entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno;**

b) costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

c) costituiscono un **comitato tecnico-scientifico**, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, **con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro**, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, **con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità**; ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;

d) **possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332





Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**specifica e documentata esperienza professionale** maturata nel settore di riferimento, ai fini **dell'arricchimento dell'offerta formativa** e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera c).

## TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

**Legge 24 giugno 1997, n. 196**

**"Norme in materia di promozione dell'occupazione."**

**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136**

Vedi Art.18 pp. 2-3

**Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

**"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159**

[...]

**Art. 60.**

### **Tirocini estivi di orientamento**

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i **tirocini promossi durante le vacanze estive** a favore di un **adolescente o di un giovane**, regolarmente **iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado**, con fini orientativi e di addestramento pratico.
- 2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una **durata non superiore a tre mesi** e si svolge nel **periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo**. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali **borse lavoro** erogate a favore del tirocinante **non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro**.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

## TERZA AREA

### Decreto Ministeriale del 15 Aprile 1994

#### “Programmi e orari d’insegnamento per i Bienni Post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato”

[...]

#### Art.1

I corsi post-qualifica degli Istituti Professionali hanno durata biennale e sono articolati in:

area di insegnamenti comuni a tutti i corsi

area di insegnamenti di indirizzo

**area di professionalizzazione**

#### Art.2

Gli obiettivi e gli orari, nonché i programmi orientativi d’insegnamento dell’area comune, sono stabiliti secondo il testo di cui all’Allegato A del presente decreto.

#### Art.3

Gli obiettivi e gli orari, nonché i programmi orientativi d’insegnamento dell’area d’indirizzo, sono stabiliti secondo il testo di cui all’Allegato B del presente decreto.

#### Art.4

Il curriculum scolastico di cui ai precedenti art.2 e art.3 è integrato da un’area di professionalizzazione di **competenza della regione** definita sulla base dei criteri indicati nell’allegato C del presente decreto.

#### Art.5

Nel caso in cui non si realizzi la collaborazione della regione di cui al precedente art.4 **gli istituti attivano l’area di professionalizzazione secondo i medesimi criteri indicati nell’allegato C al presente decreto, nell’esercizio delle proprie autonome competenze organizzative, amministrative, didattiche e finanziarie gestendo direttamente anche le parti di curriculum di competenza dell’intervento regionale (n.d.r. Corsi Surrogatori)**

[...]

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



## ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22

**“Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.”**

[...]

### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. [...] le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, **realizzando** nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, **azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore**, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; **si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.**

### Art. 2.

#### Criteri generali

1. Le azioni di orientamento di cui all'articolo 1, che si realizzano soprattutto attraverso le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro e un organico collegamento con gli enti territoriali,

costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della

transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro. Tali interventi, **progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica**, nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali:

a) si riferiscono agli **obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli curricula** e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



scuola che frequentano;

b) interessano gli **studenti dell'ultimo anno**;

c) sono **sostenuti soprattutto da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni**; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalità organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio

e in contesti di lavoro, nonché i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia;

d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di

genere e delle pari opportunità;

e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tale fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali;

f) **sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche**, così da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;

g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validità metodologica, che abbiano dato risultati di qualità; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro.

### **Soggetti coinvolti**

1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti

locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



- a) i centri territoriali per l'impiego;
- b) le strutture formative accreditate;
- c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc;
- d) gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### **Art. 4.**

##### **Criteri per la gestione**

1. **Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalità di svolgimento, programma le attività relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto.** Per la realizzazione dei percorsi di orientamento **figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola** per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni, e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalità operative delle azioni di orientamento, anche per le attività che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per i percorsi dell'alternanza.

[...]

## **APPRENDISTATO E DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

**"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159**

[...]

### **Titolo VI**

#### **APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO**

##### **Capo I**

##### **Apprendistato**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



#### **Art. 47.**

##### **Definizione, tipologie e limiti quantitativi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto

di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per **l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;**
- b) contratto di apprendistato **professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione** attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- c) contratto di apprendistato per **l'acquisizione di un diploma** o per percorsi di alta formazione.

2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato

**non può superare il 100 per cento** delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,

o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

#### **Art. 48.**

##### **Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione**

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i **giovani e gli adolescenti** che abbiano **compiuto quindici anni**.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha **durata non superiore a tre anni** ed e' **finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale**. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato

in base ai seguenti principi:

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



a) **forma scritta del contratto**, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del

**piano formativo individuale**, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) **divieto** di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe **di cottimo**;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) **divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.**

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della

qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei

datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) **registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo**;

f) **presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.**

**Art. 49.**

**Apprendistato professionalizzante**

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro** e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di **età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni**.

**2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.**

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, **non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei**.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) **forma scritta del contratto**, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di

lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) **possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.**

e) **divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.**

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore

per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei

datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332





Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle

singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

#### **Art. 50.**

##### **Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione**

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un

titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,

nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i

**soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.**

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

#### **Art. 51.**

##### **Crediti formativi**

1. **La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.**

2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in

Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.

#### **Art. 52.**

##### **Repertorio delle professioni**

1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte

il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

#### **Art. 53.**

##### **Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali**

1. Durante il rapporto di apprendistato, **la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.**

2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Legge 28 marzo 2003, n. 53**

**"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003

## Art. 2.

### (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

[...]

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; **l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale**, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo

dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1

e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico

di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo

7, comma 6, della presente legge;

d) **il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola** nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e **in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;**

[...]

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; **dal compimento del quindicesimo anno di**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



**età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire** in alternanza scuola-lavoro o **attraverso**

**l'apprendistato**; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano

in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere,

come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

[...]

**Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76**

**"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005**

[...]

**Art. 1.**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



## Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, **adeguate all'inserimento** nella vita sociale e **nel mondo del lavoro**, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il **diritto all'istruzione** e alla formazione, per **almeno dodici anni** o, comunque, sino al conseguimento di una **qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno** di età. Tale diritto **si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo** del sistema educativo di istruzione e di formazione, **costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni** e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, **anche attraverso l'apprendistato** di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



successive modificazioni.

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

## **Art. 2.**

### **Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia

di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini

della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei

licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo

192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali,

ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e

spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera c), della legge medesima.

5. **All'attuazione del diritto-dovere concorrono** gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché **i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato**, di cui all'articolo 48 del

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto

articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

### **Art. 3.**

#### **Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti**

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera

il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in **apprendistato** dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in **apprendistato** dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4

e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 4.**

#### **Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni**

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di

istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

#### **Art. 5.**

##### **Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni**

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla **vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione**, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti

ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i **soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.**

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

#### **Art. 6.**

##### **Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332





Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

#### **Art. 7.**

##### **Monitoraggio**

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

#### **Art. 8.**

#### **Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[...]

#### **LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)**

#### **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

**"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159**

[...]

#### **Art. 71.**

#### **Prestatori di lavoro accessorio**

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, **studenti** e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, **comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province**, nell'ambito territoriale di riferimento, **o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7**. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio **ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la**

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



loro condizione.

#### Art. 72.

##### Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio **i beneficiari acquistano** presso le rivendite autorizzate **uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro**.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio **compenso** presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a **5,8 euro per ogni buono consegnato**. Tale compenso è **esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato** del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al **versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS**, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, **in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro**.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regola, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

#### Art. 73.

##### Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispose, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



#### Art. 74.

##### **Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro**

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

#### Legge 9 aprile 2009, n. 33

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n.49**

[...]

#### Art. 7-ter

##### **Misure urgenti a tutela dell'occupazione**

[...]

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) di **qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza** da parte di **giovani con meno di venticinque anni di eta'**, regolarmente **iscritti a un ciclo di studi presso** l'universita' o **un istituto scolastico di ogni ordine e grado** e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati»,

sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



produttivi e nel **limite massimo di 3.000 euro per anno solare**, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino

al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

[...]

## CONTRATTO DI INSERIMENTO

[...]

### Capo II

#### Contratto di inserimento

##### Art. 54.

##### Definizione e campo di applicazione

1. Il contratto di inserimento e' un **contratto di lavoro** diretto a realizzare, mediante un **progetto individuale**

**di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo**,

l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

- a) **soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;**
- b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

- a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- b) gruppi di imprese;
- c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- d) fondazioni;
- e) enti di ricerca, pubblici e privati;
- f) organizzazioni e associazioni di categoria.

3. **Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.** A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al

termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in

misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

#### **Art. 55.**

##### **Progetto individuale di inserimento**

1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.**

2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento

dell'obiettivo di cui al comma 1.

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

**5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.**

#### **Art. 56.**

##### **Forma**

1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.

2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

#### **Art. 57.**

##### **Durata**

1. Il contratto di inserimento ha una durata **non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi**. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima

può essere estesa fino a trentasei mesi.

2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.

3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma  
Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.

#### **Art. 58.**

##### **Disciplina del rapporto di lavoro**

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

#### **Art. 59.**

##### **Incentivi economici e normativi**

1. Durante il rapporto di inserimento, **la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli**, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).

#### **LINK UTILI**

<http://www.indire.it/scuolavoro/> E' il sito più completo e tratta tutti i temi della Formazione Perofessionale a scuola

<http://www.isfol.it/> Ha un approccio molto più vasto e tecnico essendo l'ISFOL un centro studi del Ministero del Welfare

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332





*Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco*

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) - [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it)



<http://www.regioni.it/scuolavoro/> Il sito della Conferenza delle Regioni ha una sezione intera sulla Formazione Professionale e l'approccio delle Regioni su tale tematica

<http://www.repubblicadeglistagisti.com/> un sito indipendente che tratta dei problemi degli stages visti dagli stagisti

<http://www.confindustria.it/Conf2004/hpEDU.nsf/hp?ReadForm> il sito della Confindustria che tratta i temi inerenti all'approccio dei giovani al lavoro

Campagna Stage 2011

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

[www.unionedeglistudenti.it](http://www.unionedeglistudenti.it) [info@unionedeglistudenti.it](mailto:info@unionedeglistudenti.it) - Tel. 06/69770332